



Piano di Governo del Territorio

Variante parziale e puntuale ambito ATP 9 al Piano di Governo del Territorio vigente

Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto Preliminare

A cura di: Arch. Sergio Landoni - UTC

Data: luglio 2023



CITTÀ DI SARONNO

PROVINCIA DI VARESE

1 PREMESSA

1.1 Oggetto del documento

Il Comune di Saronno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15 giugno 2013 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 in data 19 ottobre 2013. In seguito è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 29 ottobre 2015 per la modifica all'individuazione dei vincoli relativi alle fasce di rispetto.

A seguito dell'individuazione di alcune modifiche puntuali allo strumento urbanistico si è resa necessaria introdurre una Variante allo Piano di governo del Territorio, più specificatamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

Nel corso dell'anno 2020 è infine stata approvata un'altra variante parziale allo strumento; variante che ha contemplato la generale rivisitazione, e quindi l'aggiornamento, dei testi della locale normativa relativa rispettivamente al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi.

Questa ultima variante urbanistica, sebbene di più ampia portata della precedente, non ha assolutamente comportato modifiche al Documento di Piano, e rispettando gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo previsti dalla Legge Regionale 31/2014 non ha contemplato nessuna modifica delle aree di trasformazione esterne al tessuto urbano consolidato, a suo tempo già valutate sotto il profilo ambientale con l'esperimento della procedura VAS nel corso della procedura di adozione ed approvazione del PGT 2013.

Il presente elaborato ha lo scopo di evidenziare come non vi siano incognite dal punto di vista procedurale/normativo tra la variante puntuale oggi proposta, i suoi contenuti, e l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità.

Come più avanti verrà descritto la modifica urbanistica oggetto del presente Rapporto è di portata marginale, limitata a una diversa declinazione di un solo articolo delle Norme del Piano dei Servizi e non incrementa il carico urbanistico globale del PGT, già considerato nella procedura VAS sopra citata.

In ogni caso Regione Lombardia ha introdotto disposizioni nelle quali anche le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, e perciò anche le varianti alla sola normativa tecnica quando genericamente ad una modifica dei due documenti, ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica: un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Tuttavia, secondo la portata del singolare piano o programma, non tutti sono soggetti alla valutazione ambientale strategica; per alcuni di essi è prevista la verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata ad accertare se un piano/progetto possa essere escluso dal compimento dell'intero percorso di VAS: il giudizio sul rapporto ambientale preliminare e lo svolgimento dell'apposita Conferenza dei Servizi determineranno l'assoggettabilità del piano – nel nostro caso della variante urbanistica proposta - alla VAS oppure l'esclusione dalla procedura.

Possono inoltre essere esclusi direttamente dalla VAS quei piani che rispettino gli scenari degli strumenti vigenti già prefigurati e che non vadano a introdurre significative variazioni sulla programmazione e sulla pianificazione in essere.

Infine si richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali del D.Lgs. 152/2006 dove si stabilisce che:

- *la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.*

Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto della Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Governo del Territorio originario di Saronno, limitandosi ad una trattazione dei soli aspetti di nuova previsione programmatica.

2 CONTENUTI CONOSCITIVI E NORMATIVI

2.1 La direttiva 2001/42/CE e i D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 4/08

La valutazione integrata può definirsi come quel processo decisionale che aiuta ad evidenziare, all'interno di piani o programmi, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione, oltre che gli effetti futuri ed attesi che ne derivano sotto i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani o programmi che possano produrre qualche effetto significativo sull'ambiente. Il procedimento è finalizzato alla descrizione e valutazione di tutti gli effetti che si possono verificare sull'ambiente nel momento di attuazione di un piano o programma e conseguentemente ad indicare le soluzioni alternative che possono essere attuate onde mitigare tali effetti, sulla base degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma.

Direttiva 2001/42/CE

La Direttiva 2001/42/CE, all'art. 3 si stabilisce l'ambito di applicazione della VAS:

- *1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*
- *2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*
 - *a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle*

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o dell' destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

- *b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*
- *3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
- *4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
- *5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
- *4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*
 - *a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale*
 - *caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*
 - *b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*
 - *c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.*

specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- *6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.*
- *7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di Una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »*

In Italia la normativa nazionale di settore è rappresentata dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

Il D.Lgs 16/01/2008, n. 4, all'art. 6 stabilisce l'oggetto della disciplina:

- 1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
- 2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - *a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - *b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
- 3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità - ndr].*
- 3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di*

2.2 Lombardia, Legge Regionale 12/2005

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della "Valutazione Ambientale Strategica" – VAS con l'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio, che riporta:

"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi."

Alla L.R. 12/2005 ha fatto seguito la Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 con cui sono stati approvati gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi":

"È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE."

Infine, la Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con una serie di deliberazioni che sono il risultato di successivi affinamenti e miglioramenti procedurali e tecnico/operativi: DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007; DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009; DGR n. IX/961 del 10/11/2010.

La più recente DGR n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

La Verifica di assoggettabilità: DGR n. IX/961 del 10 novembre 2010 e DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 2.2 – Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di

piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

In seguito meglio definita con la Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art.4, l.r.n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r.12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della l.r.12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall'articolo 12 del D.lgs, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13 marzo 2012 n. 4

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3 (soggetti interessati), 4 (modalità di consultazione, comunicazione e informazione) e 5 (verifica d assoggettabilità alla VAS)

Le fasi del procedimento sono:

- 1. avviso di avvio del procedimento;*
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;*
- 3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;*
- 4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;*
- 5. convocazione conferenza di verifica;*
- 6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;*
- 7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.*

3 LA VARIANTE URBANISTICA OGGETTO DEL PRESENTE RAPPORTO

Come già ricordato in premessa, il Comune di Saronno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberadi Consiglio Comunale n. 27 del 15 giugno 2013.

In seguito è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 29 ottobre 2015 per la modifica all'individuazione dei vincoli relativi alle fasce di rispetto.

Trascorsi alcuni anni dall'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avviare un procedimento di variante al PGT, finalizzato all'aggiornamento dello strumento urbanistico.

Detta variante si è concretizzata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2020, e con essa si sono modificati due degli atti costituenti il PGT rappresentati dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.

Questa ultima variante urbanistica è riassumibile essenzialmente in un riordino della normativa locale per adeguarsi alle disposizioni sopravvenute in materia di definizione dei parametri urbanistico/edilizi oltre nell'aggiornamento delle categorie d'uso urbanisticamente rilevanti, sempre in ossequio a direttive legislative di carattere prevalente nel frattempo intervenute (in particolare riferendosi al DPR 380 "Testo Unico Edilizia"); con la variante si è proceduto anche alla correzione di qualche imprecisione cartografica ed alla presa d'atto della dismissione di un paio di attrezzature pubbliche.

Le modifiche apportate non hanno in alcun modo inciso sui parametri urbanistici stabiliti in sede di approvazione del PGT e considerati al fine della procedura VAS condotta

parallelamente alla redazione dello strumento generale nel 2013.

Di portata ancora minore è la variante urbanistica puntuale oggi proposta, laddove il termine puntuale non è casualmente usato trattandosi qui di una modifica normativa – alle Norme del Piano dei Servizi – applicabile in via esclusiva ad un ambito territoriale limitato ed inequivocabilmente identificato.

Come illustrato nella relazione urbanistica prodotta dall'ufficio proponente, l'esigenza di modulare di nuovo la pianificazione riferita ad un particolare ambito urbano – denominato ATP 9 – discende da una avversa decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che ha accolto le ragioni di un ricorso (al PGT) tentato da alcuni proprietari. Il tribunale ha da sé specificato che la decisione presa riguarda solo le aree oggetto del ricorso ossia una porzione del suddetto ATP 9.


Stiamo quindi considerando una variante urbanistica che coinvolgerà una piccola area (ca. 4.300 mq) e che inoltre potrà eventualmente essere sfruttata in termini edilizi non nell'intero, ma solo in ragione del 20% della superficie (860 mq).

La modifica normativa consentirà questo imprevisto utilizzo dell'area, ma il carico insediativo già prefigurato dal PGT non sarà affatto incrementato poiché le zone classificate Ambiti di Trasformazione Perequata (ATP) già esprimono all'origine una capacità volumetrica virtuale trasferibile presso altri fondi – capacità che detto per inciso corrisponde ad un indice tendente al basso, pari a 0,10 mq/mq. La facoltà di edificare in loco che la variante in oggetto riconoscerebbe ai detentori dei fondi condurrebbe comunque alla realizzazione di un numero risibile di unità immobiliari, stimabile al massimo nella misura di 6 alloggi.

L'area in questione è in ogni caso nel pieno del tessuto urbano maggiormente stratificato ed infrastrutturato, ambito estraneo a possibili connessioni agricole ambientali, in una parte della città fisicamente impedita ad espandersi in ragione della delimitazione rappresentata dal vicino asse ferroviario.

Si può agevolmente dedurre che la variante urbanistica proposta non genererà sensibili ricadute sotto il profilo ambientale se non altro per il solo fatto di prefigurare un intervento costruttivo molto contenuto, in ogni caso a fronte della contestuale acquisizione al patrimonio pubblico dell'ottanta per cento dell'area libera (ca.3.500 mq).





AREE OGGETTO DI VARIANTE 4.300 mq sfruttabile per il 20% della superficie (860 mq)
indice 0,10 mq/mq

SISTEMA SERVIZI IN PROGETTO

-  verde di progetto
-  attrezzatura di progetto
-  attrezzatura mobilità e sosta di progetto

-  Zone agricole
-  Ambito attuativo
-  Pista ciclo-pedonale esistente
-  Pista ciclo pedonale di progetto
-  Diretrici verdi esistenti
-  Diretrici verdi di progetto
-  Parco intercomunale del torrente Lura

SPECIFICHE DESTINAZIONI DI PROGETTO

-  Sistema istruzione
-  Sistema attrezzature di interesse generale
-  Sistema attrezzature per lo sport
-  Sistema attrezzature socio assistenziale
-  Sistema verde
-  Sistema mobilità e sosta
-  ERS
-  Spazi aperti di relazione

4 QUADRO CONOSCITIVO DELL'AMBIENTE

In questa sezione del documento si riportano gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale gerarchicamente sovraordinati per verificarne la compatibilità con la variante per modifiche di carattere puntuale al PGT in esame.

4.1 Piano Territoriale Regionale – PTR


Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con deliberazione del 19 gennaio 2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Con la chiusura dell'iter di approvazione del Piano si chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia.

Il Consiglio regionale con la delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 ha approvato la variante di Integrazione al PTR prevista dalla l.r. n. 31 del 2014 in materia di riduzione del consumo di suolo e ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione.

Piano Territoriale Regionale – Polarità e poli di sviluppo locale

Il Comune di Saronno risulta essere incluso nella polarità del “Sistema Fiera-Malpensa” per il quale il PTR identifica:

“Il nuovo disegno della rete infrastrutturale comporta effetti rilevanti, in seguito all'aumento della connettività all'interno del Sistema Metropolitano e con il resto dell'Europa, con scenari evolutivi da governare con attenzione. In particolare: nel quadrante ovest, l'Aeroporto di Malpensa e il Nuovo Polo Fieristico Rho-Però possono svolgere il ruolo di attrattore autonomo di funzioni. Il territorio, caratterizzato da elevata densità insediativa nell'area dell'asse del Sempione, presenta limitati margini di sviluppo insediativo nell'area ora servita dalla Boffalora - Malpensa. Le trasformazioni previste per l'area EXPO 2015 e quelle indotte dalle trasformazioni territoriali connesse costituiranno un ulteriore motore di sviluppo per l'intero quadrante. Pertanto, lo scenario di sviluppo possibile è quello di un'area ad elevata accessibilità, che potrebbe comprendere anche Novara come nodo secondario di gravitazione. Il governo delle trasformazioni, anche di livello micro, è fondamentale per non compromettere ambiti di pregio e per cogliere l'occasione di insediare funzioni di alto rango, per le quali è necessaria una elevata qualità ambientale del contesto. Si tenga presente, infatti, che l'area di trasformazione comprende parte del Parco Regionale del Ticino: i nuovi insediamenti dovranno perciò tendere in primo luogo a riutilizzare gli spazi dimessi dalle vecchie industrie, contribuendo così anche alla riqualificazione dell'area”



Piano Territoriale Regionale – Sistemi Territoriali

Nel seguito sono riportati alcuni caratteri del Sistema metropolitano lombardo cui Saronno appartiene

si colloca lungo l'asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della pianura irrigua, interessando per la quasi totalità la pianura asciutta può essere distinto in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi.

Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese - Lecco - Milano, convergente sul capoluogo regionale, caratterizzata

da elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli.

Il progressivo ampliamento dei poli urbani del sistema metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, industrie, oggi anche dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti agrari. In quest'area si distingue per i suoi caratteri peculiari l'asse del Sempione, appoggiato sulla densa conurbazione Legnano-Busto Arsizio- Gallarate.

Si sintetizzano i punti di forza del sistema metropolitano regionale al quale Saronno appartiene che possono avere ricadute positive sulle dinamiche locali:

- *Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi*
- *Presenza di parchi di dimensioni elevate e di grande interesse naturalistico*
- *Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante che lo collega al resto d'Italia, all'Europa e al mondo*

- *Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata*
- *Elevata propensione all'imprenditorialità*
- *Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di mobilità regionale*

E tra gli obiettivi riferibili al sistema territoriale metropolitano lombardo vi sono:

- *Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale*
- *Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale*
- *Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità*
- *Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili*
- *Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio*
- *Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di eccellenza*
- *Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio*

Nel seguito sono approfonditi alcuni caratteri del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi (Olona) cui Saronno appartiene:

Il Sistema Territoriale del Fiume Po, comprensivo dell'asta fluviale e dei maggiori affluenti che scorrono nella parte meridionale della Lombardia, si sovrappone parzialmente al

Sistema della Pianura Irrigua, ma anche al Sistema Metropolitano, estendendosi oltre i confini regionali verso l'Emilia Romagna.

I grandi fiumi di pianura strutturano in maniera significativa il territorio lombardo, costituendo, unitamente agli ambiti naturali limitrofi, generalmente ricompresi all'interno di parchi fluviali, una maglia di infrastrutture naturali ad andamento lineare nord-sud, che si riconosce, alla macro-scala, rispetto alla rete infrastrutturale e insediativa.

I grandi corridoi fluviali giocano inoltre un ruolo fondamentale nella struttura della rete ecologica regionale, definendone parte dell'ossatura principale.

In sintesi, vengono elencati i punti di forza del sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi cui appartiene Saronno che possono avere ricadute positive sulle dinamiche locali:

- *Presenza di una rete di città minori che forniscono servizi all'area*
- *Area agricola ricca di acque per irrigazione (sia di falda sia di superficie)*
- *Elemento fondamentale e strutturante della rete ecologica regionale*
- *Aree agricole ad elevata produttività, tra i valori più alti in Europa, che vedono la presenza di produzioni tipiche di rilievo nazionale e internazionale e di aziende leader nel campo agro-alimentare a livello di bacino*
- *Diffusa progettualità locale finalizzata alla valorizzazione e promozione del sistema territoriale unita alla presenza di iniziative di coordinamento interprovinciale a sostegno della sicurezza, tutela e sviluppo locale del territorio*
- *Piano di Bacino (P.A.I.) che stabilisce un nuovo approccio verso le aree golenali, vietando le escavazioni di sabbia, salvaguardando gli elementi naturalistici del paesaggio, imponendo regole per le colture in ambito golenale meno intensive ed obbligando la restituzione di parte delle superfici a coltivazioni compatibili con l'ambiente*

Tra gli obiettivi per il sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi citiamo:

- *Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte dell'uomo*
- *Prevenire il rischio idraulico attraverso un'attenta pianificazione del territorio*
- *Tutelare l'ambiente degli ambiti fluviali*
- *Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico*
- *Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale*
- *Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale*

Piano Paesaggistico Regionale – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal

senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR.

Ad ognuno degli aspetti particolari connotanti il paesaggio, si riferiscono indirizzi di tutela, così sintetizzati:

Il suolo e le acque


- *devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli Interventi di devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua che sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata;*

Insedimenti storici

- *vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di recupero delle antiche corti per non dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono evitare l'accerchiamento di tali nuclei nel magma delle urbanizzazioni recenti anche tramite un'adeguata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde;*

Le brughiere

- *Occorre salvaguardare nella loro residua integrità e impedirne l'aggressione ed erosione ai margini, favorendone la riforestazione e difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e l'equilibrio.*



4.2 Rete Ecologica Regionale

Il territorio Lombardo, nell'ambito del progetto di definizione della rete ecologica regionale, è stato suddiviso in 240 settori di 20 x 12 km ciascuno. Saronno ricade nel settore 51 "Groane" localizzato immediatamente a Est dell'aeroporto della Malpensa, a cavallo tra le provincie di Varese, Como e rientrante nel pianalto lombardo.


Area fortemente urbanizzata, inframmezzata da aree boscate relitte; per quanto riguarda i corsi d'acqua naturali, l'area è percorsa da un tratto dal torrente Bozzente nell'area orientale, compreso in un'ampia area boscata che costituisce la principale area sorgente all'interno del settore.

E' inoltre interessato da corsi d'acqua artificiali quali il Canale secondario Villoresi ed il Canale Villoresi; quest'ultimo lo percorre da Est ad Ovest e lo frammenta in due settori.

Sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli con prati stabili, siepi, boschetti e filari. L'avifauna comprende soprattutto specie legate a tali ambienti boschivi.

Tutta l'area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica. Tra le ultime, si segnala in particolare l'autostrada A8, e la S. P. 233 che tende a isolare dal punto di vista ecologico l'importante e vasta area sorgente.

La rete ecologica regionale è stata delineata a scala d'area vasta, pertanto gli orientamenti di seguito riportati fanno riferimento ai sistemi territoriali di maggiore importanza e visibilità. Tuttavia le indicazioni fornite possono essere applicate anche a livello puntuale, e quindi esplicitate negli schemi di rete comunale in relazione ai fattori di sensibilità/criticità presenti



Elementi di primo livello

Corridoi primari: Fiume Lambro e Laghi Briantei (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 51); Dorsale Verde Nord Milano.

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962): 01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente; 05 Groane;

Elementi di secondo livello

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC29 Brughiera Comasca; MA25 Fontana del Guercio;

FV35 Boschi di Turate; BL13 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto Altri elementi di secondo livello: Valle del Lura; PR Bosco delle Querce; PLIS della Brughiera Briantea; PLIS del Grugnotorto-Villoresi; Boschi e aree agricole tra Rovellasca e Lentate sul Seveso.

4.3 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il comune di Saronno è attraversato dal torrente Lura, che nasce nel territorio del Comune di Bizzarrone. Il suo bacino idrografico presenta una forma stretta e allungata. Il tratto che attraversa il territorio comunale è compreso tra le sezioni LU60 (a nord) e LU44 (a sud), come vengono definite nello studio idraulico.

La relazione tecnica della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio ne descrive le peculiarità.

In questo tratto il Lura scorre in alveo canalizzato con aree di allagamento urbane pianeggianti che si presentano a quote di circa 3-5 metri sopra il fondo alveo. In tale tratto le situazioni di allagamento sono critiche e tale criticità è acuita dal fatto che il torrente attraversa l’abitato al centro da nord a sud.


La prima zona di allagamento, a carattere circoscritto, è localizzata tra la sezione LU58 e la sezione LU56. Tale allagamento è indotto sia da cause locali (insufficienza delle protezioni spondali in tutto il quartiere di via Marx in destra idraulica per uno sviluppo di 600 m), sia dal rigurgito dovuto al tombotto con imbocco alla sezione LU53. L’allagamento interessa una zona densamente urbanizzata posta a quota decisamente inferiore rispetto all’abitato principale. Dalla sezione LU53 verso valle gli allagamenti interessano una fascia di circa un centinaio di metri di ampiezza nel centro della città per una lunghezza di circa un kilometro.

L’allagamento è causato dall’insufficiente capacità di convogliamento del sistema-torrente e del tratto tombato in cui si immette il Lura in Saronno.

La situazione si presenta storicamente estremamente critica in quanto la zona di bacino prossima a Saronno non presenta naturali estensioni idonee alla laminazione. Ne consegue che, solo riducendo le portate naturali del Lura sin dalle zone più alte del bacino a valori

bassi per effetto di interventi di scolmo o laminazione, ed in più introducendo decise laminazioni dei deflussi urbani prossimi alla città, è possibile conseguire il voluto grado di protezione idraulica del territorio. Va osservato però che nel corso degli ultimi anni proprio la realizzazione di vasche volano un poco più a nord della città ha ridotto i fenomeni lamentati.

Delimitazione delle aree allagabili



La delimitazione delle fasce fluviali è stata effettuata secondo i criteri della norma PAI:
FASCIA A: per tutta la lunghezza del tratto la fascia A coincide con il limite dell'alveo inciso.

FASCIA B: a Saronno, dall'imbocco della tombinatura fino alla sezione LU47bis il corso d'acqua è interessato dalla fascia B di progetto, dovuta all'effetto di laminazione della vasca di Lomazzo e all'intervento di riduzione dei livelli sul ponte della linea ferroviaria FNM Milano–Saronno alla sezione LU47ter. Quindi, fino alla sezione LU40bis, in corrispondenza del ponte-tubo del collettore del Consorzio Lura Ambiente S.p.A. il corso d'acqua è interessato dalla fascia B attestata sul limite dell'alveo inciso.

FASCIA C: la delimitazione della fascia C è stata effettuata sulla base degli allagamenti prodotti dalla portata di piena con TR=500 anni, e praticamente per tutta la lunghezza del tratto si discosta significativamente dalla fascia B e B di progetto andando ad includere vaste porzioni di territorio e di centri abitati.

Zonazione del rischio idraulico

Durante lo studio delle condizioni di rischio idraulico è stata effettuata la zonazione del rischio.

La definizione delle classi di rischio è stata condotta a partire dalle modalità di propagazione dell'onda di piena, secondo le definizioni suggerite dallo stesso PAI (art. 7 delle NdA del PAI):

- R1 (rischio moderato): possibili danni sociali ed economici marginali;
- R2 (rischio medio): possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;
- R3 (rischio elevato): possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale;
- R4 (rischio molto elevato): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale.


Il criterio utilizzato per valutare il grado di rischio si è basato prevalentemente sui valori del tirante idrico (h) e della velocità (v), derivanti dalla simulazione idraulica effettuata in corrispondenza di un tempo di ritorno di 100 anni, incrociati con la valutazione della vulnerabilità dell'area considerata, secondo il seguente schema:

- rischio R1 per aree difficilmente coinvolgibili nei fenomeni di esondazione;
- rischio R2 per aree coinvolgibili in fenomeni di esondazione con altezze dei tiranti idrici $H < 0,5$ m e velocità $V < 1$ m/s;
- rischio R3 per $0,5 < H < 0,9$ m e velocità V compresa tra 1 e 2 m/s;
- rischio R4 per $H > 0,9$ m e velocità $V > 2$ m/s.

Inoltre, la necessità di pianificare una serie di interventi, volti alla messa in sicurezza di edifici esistenti e che comportano necessariamente modifiche all'assetto morfologico ed idraulico dei luoghi, ha portato all'introduzione della sottoclasse di rischio individuata con

l'apostrofo ('), per la quale, a seguito della realizzazione di interventi, si riduce il grado di rischio, secondo la seguente articolazione:

- R2': rappresenta le aree attualmente in classe di rischio 2 e riclassificabili in classe di rischio1 a seguito dell'attuazione degli specifici interventi descritti nello studio idraulico;
- R3': rappresenta le aree attualmente in classe di rischio 3 e riclassificabili in classe di rischio 2 a seguito dell'attuazione degli specifici interventi descritti nello studio idraulico

Sintesi degli elementi conoscitivi. Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**ZONAZIONE DEL RISCHIO**

- | | |
|------------|--|
| R1 | Rischio moderato - possibili danni sociali ed economici marginali. Corrisponde ad aree difficilmente coinvolgibili nei fenomeni di esondazione e caratterizzate da un franco di sicurezza minimo rispetto alla piena centennale. |
| R2 | Rischio medio - possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture, che non pregiudicano l'incolumità delle persone, fragilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche. Corrisponde alle aree esondabili con tirante idrico $h < 0,5$ m (portata idraulica TR = 100 anni) e/o velocità (V) $V < 1$ m/s. |
| R2' | Aree attualmente in classe R2 ma riclassificabili in R3 a seguito della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio proposti. |
| R3 | Rischio elevato - possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale. Corrisponde alle aree esondabili con tirante idrico $h < 0,9$ m (portata idraulica TR = 100 anni) e/o velocità (V) $1 < V < 2$ m/s. |
| R3' | Aree attualmente in classe R3 ma riclassificabili in R2 a seguito della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio previsti a livello di pianificazione di bacino e locale. |
| R4 | Rischio molto elevato - possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, gravi danni agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale. Corrisponde alle aree esondabili con tirante idrico $h > 0,9$ m (portata idraulica TR = 100 anni) e/o velocità (V) $V > 2$ m/s. |

4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, avente ad oggetto "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano".

In seguito alla variante apportata al PTR ed approvata nell'anno 2019, la provincia di Varese sta provvedendo all'adeguamento del Piano di Coordinamento, procedura che al momento dell'estensione del presente rapporto ancora non ha visto formale conclusione; ci si deve pertanto riferire all'emanazione di cui sopra in attesa del perfezionamento del nuovo PTCP.

Il piano territoriale provinciale è integrato con gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata, statale e regionale, attraverso il recepimento dei contenuti di tali strumenti ed assumendo il valore e gli effetti tipici dei piani di tutela, nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque.

Nel governo provinciale il PTCP, inteso come quadro programmatico di riferimento, mira a garantire l'integrazione "orizzontale" tra i diversi settori della pianificazione, configurandosi come strumento di raccordo tra strategie complessive e pianificazione di settore nel rispetto delle singole competenze. Il PTCP produce una sintesi unitaria della molteplicità degli interessi e delle opportunità d'azione che possono emergere dal territorio, proponendo l'innalzamento del livello di coerenza tra le diverse competenze all'interno di un sistema complesso di costruzione di linee strategiche, definizioni strutturali e azioni di piano.

Le tematiche definite dal PTCP che interessano il territorio di Saronno possono essere così schematizzate:

Mobilità

La rete stradale è classificata secondo l'importanza delle stesse ai fini dei collegamenti extraurbani e dell'interesse della provincia alla costruzione di una rete viaria di sostegno a un modello insediativo territoriale policentrico. Sono quindi riportati sia i livelli di importanza ed interesse, articolati in quattro livelli di servizio dal servizio autostradale a quello locale-intercomunale, sia lo stato di fatto che elenca: le infrastrutture presenti, in fase di progetto, le tratte da riqualificare, le nuove infrastrutture previste e quelle da declassare a seguito dell'entrata in esercizio di nuove strade.

Il sistema ferroviario è rappresentato distinguendo le linee ferroviarie in esistenti, in progetto e di possibile riqualificazione turistica, e classificando le stazioni ferroviarie in base al volume di traffico giornaliero.

Per il trasporto pubblico locale il PTCP valorizza l'integrazione delle connessioni tra stazioni ferroviarie ed autolinee, in termini di tariffe e in termini di orari, ed incentiva il servizio di autobus nelle zone con utenza debole.

Agricoltura

L'individuazione degli ambiti agricoli ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale fino all'approvazione del PGT.

L'individuazione delle aree agricole perseguono la conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali, la valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema forestale.

Paesaggio e rete ecologica

Il PTCP, per il paesaggio e l'ambiente, ha come obiettivi generali quelli di approfondire la conoscenza del proprio patrimonio culturale; di tutelare e conservare i beni, i luoghi e i valori; di valorizzare le potenzialità turistiche e culturali e di indirizzare e coordinare le azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il PTCP individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale e si configura come strumento di maggior dettaglio determinando varie identità territoriali denominate ambiti paesaggistici.

Per il comune di Saronno il PTCP riporta gli elementi che assumo rilevanza paesaggistica, ovvero i nuclei storici, le aree dismesse e l'ordito agrario della Lura. Per questi ambiti le politiche di valorizzazione perseguono indirizzi di tutela per i quali il PGT dovrà prevedere l'approfondimento dei beni nel quadro conoscitivo del Documento di Piano.

L'insieme delle unità ecologiche, la cui funzione è di consentire il flusso produttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, compongono la rete ecologica provinciale. Elemento strutturale paesistico ambientale, la rete ecologica è rappresentata cartograficamente nel PTCP ma la sua classificazione ed estensione potrà essere meglio individuata da parte degli strumenti urbanistici. I principi generali da seguire comprendono la limitazione degli interventi di nuova edificazione che possono frammentare il territorio e comprometterne la funzionalità; la previsione di opere di mitigazione per le opere che possono produrre ulteriore frammentazione e infine favorire le compensazioni ambientali.

Rischio


Nel territorio di Saronno il PTCP non individua le attività e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) soggetti a D.Lgs. 334/99:

- Attività e stabilimenti all'Art. 5.2;
- Attività e stabilimenti all'Art. 6;
- Attività e stabilimenti all'Art. 8;
- Zone a rischio di lesioni irreversibili.

Cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Nel seguito sono proposti estratti della Cartografia del PTCP:


- Mobilità – Carta della gerarchia stradale
- Agricoltura – Carta degli ambiti agricoli
- Paesaggio – Carta delle rilevanze e delle criticità
- Cartografia di piano: Paesaggio – Carta della rete ecologica
- Cartografia di piano: Rischio – Carta del rischio

Cartografia di piano: Mobilità – Carta della gerarchia stradale

legenda:

	Strada di 1 livello esistente
	Strada di 1 livello in riqualifica
	Strada di 2 livello di progetto
	Strada di 2 livello con criticità
	Strada di 3 livello esistente
	Strada di 3 livello con criticità
	Intersezione con strade di 2 livello
	Intersezione con strade di 4 livello


Cartografia di piano: Agricoltura – Carta degli ambiti agricoli




legenda:




Cartografia di piano: Paesaggio – Carta delle rilevanze e delle criticità




legenda:



Cartografia di piano: Paesaggio – Carta della rete ecologica



Cartografia di piano: Rischio – Carta del rischio



4.5 Piano di Indirizzo Forestale

Nel 2011 è stato approvato il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese con Delibera del Consiglio Provinciale del 25/01/2011 con relativa procedura di VAS.


L'ambito di applicazione del PIF è costituito dalla superficie forestale ricadente nel territorio di competenza amministrativa della Provincia di Varese.

Le finalità fondamentali in cui esso si articola sono le seguenti:

- l'analisi e la pianificazione del territorio boscato;
- la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
- le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;
- il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;
- la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

Ulteriori obiettivi specifici del Piano sono:

- la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere;
 - la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale;
 - la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale;
- il censimento, la classificazione e ed il miglioramento della viabilità silvo pastorale.



-  Boschi interessati da previsioni urbanistiche
-  Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie a fini urbanistici (art.27 e 29 NTA), di tipo areale (art.30 NTA) e speciali (art. 31 NTA)
-  Boschi trasformabili ai sensi dell'art.30 NTA - trasformazioni di tipo areale
-  Superficie boscata compresa nelle previsioni del Piano Cave Provinciale (DCR 698 del 30/09/2006)
-  Superficie boscata (L.R. 31/06 art. 43)

4.6 Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) “Parco del Lura”

L'importanza della risorsa idrica e della salvaguardia dell'ambiente è rafforzata anche dalla costituzione di consorzi e parchi che riescono a valorizzare e proteggere queste risorse del territorio. In particolare nel 1975, tra i Comuni di Guanzate, Cadorago, Cermenate, Lomazzo, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno e Caronno Pertusella, si è costituito il Consorzio Interprovinciale per il risanamento idrico del bacino del Lura e successivamente con “delibera della Giunta Regionale n. 5311 del 24.11.1995, avente per oggetto: riconoscimento del parco di interesse sovracomunale “valle del torrente Lura” è stato costituito il Parco del Lura”.

Il parco comprende l'incisione valliva che si forma a valle di Bulgarograsso fino alle porte di Saronno con un'estensione di ca. 1.500 ettari che coinvolge le provincie di Como, Milano e Varese. Il consorzio parco del Lura ha lo scopo di valorizzare e proteggere con azioni mirate questa risorsa caratterizzata da un ambiente tipico dei pianeti lombardi, con boschi di farnia e robinia, residui di pineta e boschi riparali. Circa metà del parco è agricola, a prato stabile o ciclo dei cereali, un corridoio verde che garantisce la biodiversità delle specie.

Il torrente Lura, che dà il nome al Parco, nasce nel territorio del Comune di Bizzarone, ai confini con il Canton Ticino. Il suo corso si snoda da nord a sud per una lunghezza pari a 35 Km confluendo, all'altezza di Rho, nel fiume Olona, che a sua volta si immette nel Lambro. Il Lura attraversa per esteso tutto il Parco, bagnando le zone collinari di modesta pendenza che caratterizzano un territorio fortemente antropizzato. Un corso a meandri con portate medie fiancheggiato da fasce boschive su entrambe le sponde. Al fine di scongiurare o almeno arginare le eventuali esondazioni a valle, la Regione Lombardia ha progettato la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque di piena del torrente con la formazione di alcune aree di laminazione per trattenere le ondate di piena nella valle. Si eviterebbero così potenziali allagamenti a Saronno e Rho, già avvenuti in passato.

Per il piano è stato elaborato il Piano Particolareggiato di Attuazione che individua e codifica le sue caratteristiche e i beni da salvaguardare in esso presenti, fornendo le indicazioni su azioni mirate da adottare per la sua conservazione e valorizzazione.

“Il piano particolareggiato del parco:


1. articola il territorio in aree aventi diverso regime di tutela;
2. conserva gli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
3. salvaguarda gli ambiti agricoli e il paesaggio agricolo tradizionale, definendo anche gli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico comprensivo delle aree di pertinenza;
4. individua le emergenze geologiche, in particolare quelle geomorfologiche e idrologiche, rimandando a successive ricerche gli aspetti biologici al fine di adottare appropriati strumenti di tutela e di orientare correttamente eventuali interventi di miglioramento ambientale;
5. recupera dal punto di vista ambientale e ricreativo le aree degradate o abbandonate;
6. stabilisce le modalità e i temi per la cessazione d'eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati;

7. rileva la rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;
8. identifica la rete di viabilità a servizio dell'attività agricola;
9. identifica la rete di viabilità a servizio della fruizione, con i relativi punti di sosta e/od osservazione.

Le NTA del Piano Particolareggiato sono state recentemente modificate in occasione del rinnovo del medesimo PPA; per quanto interessante il territorio ricadente nel Comune di Saronno, la citata variante urbanistica parziale approvata nell'anno 2020 ha riassunto nella normativa a carattere locale quanto ivi indicato rimandando esplicitamente ad esso (art. 13.2 delle Norme del Piano dei Servizi)

Ancor più recentemente il PLIS si è ampliato con l'ingresso di altri due comuni del circondario.

Cartografia di Piano, tavola che ricomprende il territorio di Saronno



5 SCENARIO AMBIENTALE, POSSIBILI IMPATTI, CONCLUSIONI

5.1 Premessa

La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di fatto le diverse componenti ambientali sulle quali agisce la variante urbanistica, al fine della successiva individuazione dei possibili impatti.

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione originaria del Piano di Governo del Territorio di Saronno e relativa Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT riportava un'analisi ambientale di dettaglio del territorio comunale con lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti ambientali. Tale analisi ambientale risultava articolata in:

Componenti Ambientali Primarie

- Clima e atmosfera
- Biodiversità
- Aria
- Acqua
- Suolo
- Risorse energetiche
- Rifiuti
- Clima acustico
- Ambiente edificato
- Infrastrutture
- Spazi aperti
- Caratteri storico-culturali e paesaggistici
- Percezione della salute

Considerati i contenuti della variante urbanistica in esame e le finalità della presente indagine, tenuto anche conto del già citato principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si ritiene opportuna una riproposizione con il presente Rapporto Preliminare delle analisi di scenario ambientale già effettuate in occasione della VAS originaria del PGT, alle quali si rimanda.

5.2 Effetti ambientali delle previsioni di variante urbanistica

Nel presente documento cercato di riassumere il “contesto territoriale” nel quale la variante urbanistica proposta si inserisce al fine di eventualmente evidenziare gli effetti di detta variante sulle matrici ambientali, riscontrando però in via di massima l'assenza di ricadute, sempre ambientali, nuove e/o significative.

La variante al Piano dei Servizi proposta, che ribadiamo agisce esclusivamente sul testo normativo ed assolutamente non prevede modifiche cartografiche o il cambio della destinazione urbanistica delle aree interessate, può considerarsi di leggera entità ed indirizzate ed indirizzata alla sola modalità di utilizzo dei fondi – anzi di parte dei fondi – senza per questo contraddire l'obiettivo strategico che il PGT si è dato con l'istituzione dei cosiddetti ATP.

A fronte di un marginale sfruttamento dei suoli, decisamente limitato, si persegue comunque lo scopo ultimo di incrementare significativamente il patrimonio territoriale fruibile, in vista della creazione di un parco agricolo-ambientale diffuso in seno al tessuto già perfettamente antropizzato.

La variante non individua nuove funzioni o nuove previsioni insediative, e non sposta il carico teorico già stimato, bensì appare circoscritta ad aspetti estremamente puntuali dello scenario urbanistico già delineato dal vigente PGT e già sottoposto a valutazione ambientale favorevole.

La variante interessa fisicamente un contesto già intercluso nel tessuto urbano consolidato pertanto non esprime un carattere rilevante e significativo rispetto alla scala urbanistica sulla quale la procedura di VAS dovrebbe esprimersi. Come detto sopra, le modifiche introdotte non incidono sul numero di abitanti teorici insediabili e quindi non possono essere assunte come trasformazioni urbanistiche dalle quali far discendere una valutazione ambientale propriamente detta con approfondimenti di merito rimessi alle procedure interne dell'Ente.

Tenuto conto di quanto su affermato è del tutto giustificato rilevare la marginalità delle variazioni indotte dalla variante proposta in relazione all'impianto generale del P.G.T. vigente e, di conseguenza, sostenere disciplinarmente la non incidenza sulle matrici ambientali.

Considerato che l'analisi dei limitati impatti non fa presupporre ricadute “negative”, neppure si ritiene di determinare la necessità di prevedere misure compensative.

Si ricorda ad ogni modo che i contenuti della variante, riguardanti esclusivamente la rettifica della disciplina normativa, non sarebbero stati oggetto di trattazione specifica nell'ambito della VAS del PGT.

La direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come recepita e declinata nella normativa nazionale e lombardo, è riferita in maniera specifica alle azioni di pianificazione previste dai piani stessi.

Oggetto della verifica e della valutazione sono gli effetti sull'ambiente e sulla salute dell'attuazione delle previsioni di piano, è evidente quindi che le modifiche apportate all'articolato della normativa tecnica, in sé e per sé, non siano di fatto valutabili sotto il profilo strettamente ambientale strategico.

Come verificabile dagli estratti riportati al capitolo precedente anche l'esatta collocazione della porzione di territorio interessata dalla variante ci appare sufficientemente estranea ad un qualsiasi sito sensibile rintracciabile nell'ambito comunale.

La modifica apportata alle Norme del Piano dei Servizi non ci pare abbia una portata tale da essere assoggettata alla valutazione ambientale strategica..

5.3 Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

All'interno del territorio comunale e nelle zone immediatamente confinanti non ci sono siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della rete europea "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone per la Protezione Speciale (ZPS), per tanto si ritiene che la proposta di variante in esame non comporti incidenza significativa sui siti "Natura 2000".

5.4 Il processo di partecipazione pubblica al procedimento

In concomitanza all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante urbanistica a VAS, l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso; con l'avvio del procedimento di verifica sono contestualmente stati individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.